

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LEPROUX ALESSANDRO

Nella seduta del 30/09/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 31/01/15, preceduto da reclamo in data 09/10/14, la ricorrente, assistita dal legale di fiducia, premesso di aver contratto in data 19/09/11 con l'intermediario qui convenuto un finanziamento assistito da cessione del quinto di lordi € 14.940,00 da rimborsare in n. 60 rate mensili di € 249,00 ciascuna e di averlo estinto anticipatamente nel 2014, dopo il pagamento di n. 33 rate, chiede la condanna del resistente al pagamento di € 1.115,06, oltre al rimborso delle spese legali in misura non quantificata, a titolo di restituzione di quota parte del premio assicurativo e di oneri accessori non ammortizzati.

La ricorrente deduce di aver sostenuto al momento di stipula del finanziamento i seguenti costi: € 963,63 per commissioni della mandataria, € 231,57 per provvigioni dell'intermediario, € 1,055,79 e € 179,05 per due polizze assicurative connesse al finanziamento stesso e di non aver ricevuto alcun abbuono con riferimento agli oneri accessori al momento di estinzione anticipata del finanziamento.

Con le controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva assumendo di aver agito nel nome e per conto di altro

intermediario, a suo avviso unico legittimato a resistere alle pretese della controparte, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo della rispondenza del conteggio estintivo alle previsioni contrattuali che indicano con chiarezza l'importo massimo del rimborso dei vari oneri accessori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Si deve preliminarmente disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario.

In analoga fattispecie questo Arbitro ha avuto modo di ritenere nei confronti del medesimo intermediario qui convenuto quanto segue: *“In primo luogo, si rende necessario esaminare l'eccezione preliminare, sollevata dall'intermediario convenuto, riguardante la sua asserita carenza di legittimazione passiva, avendo agito solo quale mandatario della banca erogatrice del finanziamento. L'eccezione appare infondata. Infatti, questo arbitro già in precedenti decisioni ha avuto modo di esprimere la convinzione che non può disconoscersi la legittimazione passiva dell'intermediario che colloca il finanziamento per conto della banca. Infatti, il mandatario si pone nei confronti del cliente come punto di contatto effettivo nella formazione del contratto, per cui assume preminente rilievo l'esigenza di garantire l'effettività della tutela del cliente a fronte della possibile difficoltà, soprattutto per il consumatore, di individuare la giusta parte del rapporto, facendo affidamento sulla legittimazione apparente del soggetto che interloquisce con lui nella gestione del rapporto (cfr. decisioni n. 3337/2014 e n. 2441/2012). Va peraltro considerato che, nella fattispecie, l'intermediario convenuto è parte integrante del gruppo bancario cui appartiene l'ente finanziatore e inoltre che, nell'ambito del contratto, lo stesso risulta affidatario di un ruolo di integrale gestione del rapporto, tanto da essere destinatario dei pagamenti rateali da parte del datore di lavoro del ricorrente con efficacia incondizionata (v. art.2 – Modalità dei pagamenti). Assume ulteriore significatività la circostanza che proprio l'intermediario convenuto ha stilato sulla sua carta intestata e presentato al ricorrente il conteggio estintivo datato 14 febbraio 2013, creando un obiettivo affidamento nel ricorrente stesso circa la sua veste di controparte nel presente giudizio”.* (ABF dec. 5657/14).

Venendo al merito, si deve premettere che: *“...Sul tema oggetto della vertenza si è formato un orientamento dei Collegi ormai consolidato, supportato da recenti decisioni del Collegio di coordinamento (v. Dec. n.6167 e 6168 del 2014). Più precisamente, si osserva che ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, del t.u.b., il consumatore può in qualsiasi momento rimborsare il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Fra i costi oggetto di rimborso sono annoverati quelli relativi a commissioni non riferibili in modo chiaro e inequivoco ad attività già integralmente svolte (ed esaurite) al momento della stipula del contratto, ma destinate a maturare nel corso del tempo (cfr., oltre a quelle del Coll. di coord. su citate, le decisioni di questo Collegio n. 4338/2014 e n. 4452/2014). Al fine di accertare se una commissione (o una spesa) sia imputabile a una prestazione o a un comportamento concernenti la fase*



delle trattative o della formazione del contratto è necessario che dai documenti relativi alle trattative o dal contratto risulti in modo chiaro e comprensibile quale è la prestazione o il comportamento cui si riferisce ciascuna voce di spesa, con indicazione altrettanto esplicita se si tratti di un costo "up front" ovvero "recurring" (la necessità di un'indicazione chiara e comprensibile al riguardo è enunciata, tra l'altro, nelle comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011)." (ABF dec. 15/05/15 n. 3978).

Ciò premesso in termini generali, con riferimento al caso di specie si deve rilevare come la clausola contenente la limitazione percentuale dei rimborsi degli oneri accessori dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento non appaia conforme alla vigente disciplina legislativa (art. 125 *sexies* TUB) e regolamentare (comunicazioni della Banca d'Italia del 10/11/09 e del 7/04/11) nella parte in cui determina un limite massimo di rimborsabilità (precisamente: 14,29% delle commissioni alla mandataria e 20% delle provvigioni dell'agente), non trovando tale ripartizione percentuale alcun riscontro oggettivo nella natura delle attività cui tali oneri si riferiscono.

Non a caso la medesima previsione contrattuale è stata ritenuta inidonea a fondare il rigetto della domanda di rimborso *pro rata temporis* di tali oneri in analoga controversia nei confronti del medesimo intermediario (v. ABF dec. 5657/14).

Fondate sono invece le deduzioni della resistente nella parte concernente la legittima applicazione, in sede di rimborso degli oneri assicurativi, della formula attuariale adottata dall'assicuratore e resa oggetto di specifica pattuizione negoziale, trovando la stessa oggettiva giustificazione nella natura decrescente del rischio assicurato.

In ragione di quanto precede e in applicazione dei suddetti principi, l'importo dovuto in restituzione alla ricorrente, tenuto conto dei rimborsi incontestatamente effettuati in sede di estinzione anticipata del finanziamento, ivi inclusi quelli direttamente effettuati dall'assicuratore (v. all.ti da 6 a 9 alle controdeduzioni), è il seguente:

<i>n. rate del prestito(60) numero rate a scadere n.27 (n.33 pagate)</i>	<i>Totale</i>	<i>Rimborso effettuato dalla resistente</i>	<i>Metodo pro /quota</i>	<i>Oneri ancora da retrocedere</i>
<i>commissioni mandataria</i>	963,63	62,13	433,63	371,50
<i>Commissioni intermediario del credito</i>	231,57	20,90	104,20	83,3
<i>Costi assicurativi (rischio impiego+rischio vita)</i>	179,05+1.055,79	221,21+56,40	<u>Non applicabile</u> (cfr. dec. Fanfulli per un contratto identico)	-
TOTALE				454,80

Al parziale accoglimento dl ricorso segue la condanna dell'intermediario al rimborso delle spese legali equitativamente liquidate in € 250,00.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 454,80, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché l'importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (euro duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 (euro venti/00) quale rimborso dell'importo versato alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA